


Pubblicato il 15/10/2018

N.06064_2018 REG.PROV.CAU.
N. 10003/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10003 del 2018, proposto da

Lucio Cercone, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it in data 5.6.2018 prot. n.0439/2018, con la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n. 202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°. 7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando numero 06/2016, approvato con delibera numero 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G. U. n°. 62

del 05.08.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare;

Ritenuto, peraltro, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria impugnata in posizione più vantaggiosa del ricorrente, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

6. il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il C.P.G.T. resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - le informazioni sopra indicate;

Si prescrive, inoltre, che il C.P.G.T. resistente:

1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati;

2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15;

Ritenuto di dover fissare, immediatamente, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, al fine di una sollecita definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dà atto della rinuncia all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 27 febbraio 2019.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO